

Legge regionale 13 novembre 2006 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

Art. 3

(Contenuti del Piano di Utilizzazione)

1.L'Amministrazione regionale predispone la proposta del Piano di Utilizzazione relativa ai beni demaniali aventi finalità turistico-ricreativa.

2.Il Piano di Utilizzazione può contenere:

- a)** criteri e direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative;
- b)** prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo;
- c)**

(ABROGATA)

- d)** suddivisione delle aree del demanio marittimo in base alle specifiche tipologie di utilizzo, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, e alla natura giuridica del destinatario della concessione;
- e)** definizione dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi;
- f)** disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
- g)** criteri, modalità e divieti dell'affidamento a terzi delle attività della concessione o del subentro nella medesima.

(1)(2)(3)(4)

3.Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessate, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.

4.Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

5.Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

5 bis. Alle modifiche relative all'individuazione delle concessioni e delle autorizzazioni dei Comuni e della Regione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), si applica il comma 2 ter dell'articolo 5.

(5)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

3 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

4 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 93, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016

5 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 12/2025